

**COLLEGIO INFERMIERI PROFESSIONALI  
ASSISTENTI SANITARI  
VIGILATRICI DI INFANZIA  
DELLA PROVINCIA DI COMO  
Viale C.Battisti, 8**

**REGOLAMENTO  
DELLE ASSEMBLEE DEGLI ISCRITTI**

Allegato 1



APPROVATO DAL CONSIGLIO DIRETTIVO COLLEGIO IPASVI DI COMO

DELIBERA N. 10 DEL 10/02/2004

LA PRESIDENTE



LA SEGRETARIA



A circular blue ink stamp, identical to the one in the center, with the text "COLLEGIO I.P.A.S.V.I." and "COMO".

## **TITOLO I NORME GENERALI**

### **CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

#### **Art.1 Materie del regolamento**

Le norme per la convocazione e lo svolgimento delle adunanze del Consiglio Direttivo del Collegio IPASVI di Como e delle assemblee degli iscritti sono fissate dalle leggi e dal presente regolamento. Qualora nel corso delle adunanze consiliari si presentino casi che non risultano disciplinati dalla legge o dal presente regolamento, la decisione su di essi è rimessa al Presidente dell'Assemblea.

#### **Art.2 Diffusione**

Una copia del regolamento deve trovarsi nella sala delle adunanze, durante la seduta ed essere a disposizione dei Componenti il Consiglio Direttivo del Collegio IPASVI di Como e degli iscritti.

### **CAPO II IL CONSIGLIO DIRETTIVO L'ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI**

#### **Art.3 Componenti**

Il Consiglio Direttivo del Collegio IPASVI di Como è composto da quindici membri eletti fra gli iscritti all'albo, a maggioranza relativa di voti ed a scrutinio segreto . L'assemblea è composta da tutti gli iscritti all'albo IPASVI del Collegio di Como.

#### **Art.4 Durata dell'incarico**

Il Consiglio Direttivo del Collegio IPASVI di Como dura in carica tre anni. L'assemblea per la sua elezione deve essere convocata entro il mese di novembre dell'anno in cui il Consiglio scade.. I componenti del Consiglio Direttivo chiamati a farne parte in sostituzione di altri, dimissionari o comunque cessati dalla carica, decadono dal Consiglio allo scadere del triennio del suo insediamento, indipendentemente dalla data della loro ammissione nel Consiglio stesso.

#### **Art.5 Presidenza**


Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice Presidente del Consiglio stesso.

#### **Art.6 Convocazione**

Ogni anno, nel mese di gennaio, il Consiglio Direttivo del Collegio IPASVI di Como , convoca l'assemblea degli iscritti, in forma ordinaria per procedere all'approvazione del conto consuntivo e preventivo, rispettivamente dell'anno precedente e di quello corrente, sulla base della relazione del Consiglio stesso sentito il Collegio dei Revisori dei Conti.

In tale circostanza si determina, il contributo annuo che ciascun iscritto deve versare, in rapporto al numero dei propri iscritti, per il funzionamento del Collegio.. In mancanza di deliberazione su questo argomento, si intende confermato il contributo nella misura versata l'anno precedente.

Le assemblee straordinarie degli iscritti sono indette di volta in volta secondo necessità.



## **Art.7**

### **Modalità delle convocazioni**

La convocazione dell'assemblea degli iscritti è disposta dal Presidente del Collegio IPASVI di Como previa deliberazione del Consiglio Direttivo, ovvero su richiesta sottoscritta da almeno un sesto degli iscritti all'albo o quando occorra deliberare sui ricorsi indicati nell'art. 5 del Decreto Legislativo 13 settembre 1946, n. 233. In quest'ultimo caso, coloro che richiedono la convocazione sono tenuti a presentare gli argomenti da inserire all'ordine del giorno della seduta.

Il Presidente cura la trasmissione dell'avviso, che va spedito con procedure postali o telematiche che dimostrino la spedizione della stessa, almeno 20 giorni prima della data della riunione, quando si tratti di adunanze elettorali o ordinarie.

Per le adunanze straordinarie è prevista anche la convocazione di urgenza. In questo caso il termine dell'avviso viene ridotto a 10 giorni prima della data fissata per l'adunanza. La trasmissione dell'avviso avviene con le stesse modalità dell'Assemblea ordinaria.

Nel caso di convocazione a richiesta di iscritti all'albo del Collegio IPASVI di Como, secondo le modalità sopra indicate, il Presidente è tenuto ad indirla e fissarla, secondo le procedure dell'ordinaria, entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta.

## **Art.8**

### **Partecipazione alle sedute**

Il Presidente del Collegio è tenuto a partecipare a tutte le sedute del Consiglio e alle assemblee degli iscritti ordinarie e straordinarie. In caso di assenza o impedimento può essere sostituito dal Vice Presidente.

Tutti gli iscritti all'albo del Collegio di Como possono partecipare all'assemblea degli iscritti.

Per la validità delle assemblee occorre l'intervento di almeno un quarto degli iscritti. Si computano come intervenuti gli iscritti i quali abbiano delegato uno degli iscritti presenti. La delega deve essere apposta in calce all'avviso di convocazione rimesso al delegato. Nessun iscritto può essere investito di più di due deleghe. La delega non è ammessa per l'elezione del Consiglio. Quando non si sia raggiunto il numero legale per la validità dell'assemblea, viene tenuta, almeno un giorno dopo la prima, una seduta di seconda convocazione, che è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, purchè non inferiore a quello dei componenti il Consiglio Direttivo.

L'iscritto presente in assemblea che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvisare la segreteria perchè sia presa nota a verbale al fine di verificare il numero dei presenti.

## **Art.9**

### **Consultazione della documentazione**

Per consultazione, deve intendersi, l'attività diretta a prendere conoscenza, attraverso la lettura, la visione e la richiesta formale di copie, informazioni e chiarimenti della documentazione inerente l'ordine del giorno dell'assemblea degli iscritti.

Gli iscritti all'albo del Collegio IPASVI di Como hanno diritto di prenderne visione, alla presenza di un funzionario responsabile, durante l'orario di apertura degli uffici nella sede del Collegio.

L'iscritto al Collegio IPASVI che avanza tale richiesta è ritenuto personalmente responsabile della cura, custodia ed integrità degli atti e documenti ricevuti in visione e deve restituirli nel medesimo stato senza cancellature, abrasioni o danneggiamenti che modifichino l'integrità del contenuto.

## **CAPO II**

### **LA PRESENZA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO NAZIONALE**

## **Art.10**

### **Sedute di prima convocazione**

L'assemblea degli iscritti al Collegio IPASVI di Como si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione.

Il numero dei presenti viene accertato mediante idonei strumenti di rilevazione presenze i cui risultati sono annotati a verbale.

L'assemblea, in prima convocazione, è valido se interviene almeno un quarto degli iscritti all'albo del Collegio IPASVI di Como.



Raggiunto il prescritto numero legale, il Presidente annunzia all'assemblea che la seduta è legalmente valida ad ogni effetto.

Gli iscritti che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

Il Presidente, nel corso delle sedute non è obbligato a far verificare se sia presente il numero legale degli iscritti, salvo che ciò venga espressamente richiesto da uno dei partecipanti all'assemblea.

Nel caso in cui dalla verifica risulti che il numero dei presenti in assemblea sia inferiore a quello richiesto per la legalità della seduta, il Presidente deve disporre la sospensione temporanea della riunione con durata da stabilire, a sua discrezione, dopo di che disporrà un nuovo appello dei presenti.

Nel caso non si raggiunga il numero legale la seduta viene sciolta.

Di quanto sopra viene dato atto a verbale indicando il numero degli iscritti rimasti presenti al momento dello scioglimento.

#### **Art.11**

##### **Sedute di seconda convocazione**

La seduta di seconda convocazione, deve aver luogo un giorno diverso da quello in cui fu convocata la prima; le deliberazioni sono valide purché intervengano 15 IPASVI iscritti al Collegio di Como.

### **CAPO III DELLE SEDUTE**

#### **Art.12**

##### **Adunanze**

L'assemblea degli iscritti non è pubblica, possono restare in aula, oltre agli iscritti all'albo del Collegio IPASVI di Como, i componenti del Consiglio Direttivo, gli esperti invitati e l'eventuale personale addetto alla registrazione.

La seduta non può essere mai pubblica quando devono essere trattate questioni che comportino valutazioni sulla qualità delle persone.

#### **Art.13**

##### **Adunanze "aperte"**

Quando particolari motivi di ordine sociale e politico lo facciano ritenere opportuno, il Consiglio Direttivo del Collegio di Como può indire una "assemblea degli iscritti aperta", nella sua sede abituale od anche in luoghi particolari.

Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse possono essere invitati, con gli iscritti, Parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, delle circoscrizioni, di altri Comuni e delle forze sociali, politiche e sindacali, interessati ai temi da discutere.

In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena e prioritaria libertà di espressione dei presenti, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, perchè portino il loro contributo di opinioni e conoscenze e precisino agli intervenuti in assemblea gli orientamenti delle parti sociali da loro rappresentate.

Qualora tali particolari assemblee si concludano con un voto che può avere per oggetto una mozione, un ordine del giorno, una risoluzione o una petizione, o, infine, la nomina di una Commissione per rappresentare ad altre Autorità ed Enti gli intendimenti degli IPASVI presenti sui problemi trattati, alle votazioni relative prendono parte solo gli iscritti all'albo del Collegio IPASVI di Como, con esclusione degli altri presenti.

Durante le sedute "aperte" non possono essere trattati affari di ordinaria competenza istituzionale.



**CAPO IV**  
**DISCIPLINA DELLE SEDUTE**

**Art.14**

**Comportamento dei Componenti dell'assemblea degli iscritti**

I Componenti dell'assemblea degli iscritti nella discussione dei punti hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure che riguardino atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico professionali ed amministrativi del Collegio IPASVI di Como.

Tale diritto va esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata ed alle qualità personali di chicchessia e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto, senza uso di parole sconvenienti e senza degenerare. E' rigorosamente vietato a tutti di fare imputazioni di mala intenzione, che possano offendere l'onorabilità di chicchessia.

Se un Componente dell'assemblea degli iscritti turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente lo richiama, nominandolo.

Dopo un secondo richiamo all'ordine nella stessa seduta, fatto ad uno stesso Componente senza che questi tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente può interdirlgli ulteriormente la parola, fino alla conclusione dell'affare in discussione. Se il Componente contesta la decisione, l'assemblea su richiesta del Presidente, decide votando per alzata di mano, senza ulteriore discussione.

**Art.15**

**Norme generali per gli interventi**

Gli iscritti presenti in assemblea che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente, all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega, alzando la mano o iscrivendosi a parlare.

Debbono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i Componenti. Ove essi avvengano, il Presidente può intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo e restituendola al Componente iscritto a parlare.

Gli iscritti presenti in assemblea che hanno richiesto di parlare possono leggere il loro intervento, ma la lettura non può eccedere la durata prevista dal presente regolamento.

A nessuno è permesso di interrompere chi sta parlando, salvo che al Presidente, per richiamo al regolamento o nel caso di cui al comma seguente.

Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione, in caso contrario il Presidente richiama all'ordine il Componente e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.

**Art.16**

**Disordini in aula**

Quando sorgano disordini nella sala delle adunanze e risultino vani i richiami del Presidente, questi abbandona il seggio e la seduta è sospesa fino a quando egli non riprende il suo posto. Se, ripresa la seduta, e i disordini proseguono, il Presidente può nuovamente sospenderla a tempo determinato, oppure toglierla definitivamente.

In questo ultimo caso l'assemblea degli iscritti all'albo del Collegio IPASVI di Como dovrà essere riconvocato.

**Art.17**

**Comportamento di chi assiste**

I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata a chi assiste i lavori, spettano al Presidente che discrezionalmente ne disporrà gli interventi.

Il Presidente, dopo aver dato gli avvertimenti del caso può ordinare l'immediata espulsione di chiunque arrechi turbamento e non tenga un comportamento conforme a quanto indicato al precedente comma. Qualora il comportamento del pubblico ostacoli il proseguimento della seduta il Presidente può disporre lo sgombero dell'aula da parte di tutti i disturbatori. Quindi, con decisione motivata presa a maggioranza dall'assemblea ed annotata a verbale, può essere disposta la prosecuzione della seduta a porte chiuse.

**Art.18**

**Ammissione di funzionari e di consulenti in aula**

Il Presidente, per la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno dell'assemblea degli iscritti ordinaria e/o straordinaria, qualora se ne ravvisi la necessità, anche su richiesta di uno o più Componenti, può invitare nella sala funzionari del Collegio di Como che diano informazioni e quant'altro risulti necessario.



Possono altresì essere invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazione e studi per conto del Collegio IPASVI di Como, per fornire illustrazioni e chiarimenti.  
Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente o dai Componenti, i predetti funzionari e consulenti vengono congedati restando a disposizione se in tal senso richiesti.

## CAPO V SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

### Art.19

#### **Comunicazioni- Ordine dei lavori**

Concluse le formalità preliminari il Presidente riferisce all'assemblea le eventuali comunicazioni proprie e del Consiglio Direttivo del Collegio di Como su fatti e circostanze di particolare rilievo.  
Inizia quindi la discussione delle proposte iscritte nell'ordine del giorno che vengono sottoposte nell'ordine stesso nel quale sono elencate nell'avviso di convocazione.

### Art.20

#### **Divieto di trattazione su argomenti estranei all'O.d.G.**

Nell'assemblea degli iscritti non si può discutere su argomenti che non figurino iscritti all'Ordine del giorno della seduta.  
Il Presidente può fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbia avuto notizia a ordine del giorno inviato.

### Art.21

#### **Norme per la discussione generale**

Terminata la illustrazione dell'argomento iscritto all'ordine del giorno da parte del Presidente o componente del Consiglio Direttivo del Collegio IPASVI di Como, il Presidente dà la parola, nell'ordine, a coloro che hanno chiesto di intervenire.  
L'esame delle proposte formalmente articolate in più parti si inizia sempre con la discussione generale.  
In ogni occasione i limiti di tempo e le modalità sono fissati dal Presidente, dandone avviso all'assemblea all'inizio della seduta o comunque prima che inizi la discussione sul punto all'ordine del giorno.  
Se, dopo che il Presidente ha invitato gli iscritti presenti in assemblea alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta può essere messa in votazione.  
Avvenuta la chiusura del dibattito, il Presidente interviene per le conclusioni e per precisare l'atteggiamento che viene assunto dal Consiglio Direttivo del Collegio IPASVI di Como in merito alle eventuali proposte presentate durante la discussione.

### Art.22

#### **Questione pregiudiziale o sospensiva**

La questione pregiudiziale si ha quando viene proposto che un argomento non debba discutersi.  
La questione sospensiva si ha quando vi è una richiesta di rinvio della trattazione dell'argomento ad altra seduta od al verificarsi di una scadenza determinata.  
Le questioni pregiudiziali e sospensive possono essere proposte anche da un solo Componente dell'assemblea degli iscritti.  
In caso di concorso di più questioni pregiudiziali o sospensive, su di esse ha luogo, con le modalità di cui al precedente comma, un'unica discussione.

### Art.23

#### **Gli emendamenti**

Gli emendamenti sono presentati per iscritto, da almeno cinque componenti dell'assemblea degli iscritti, al Presidente prima o in corso di discussione di quell'argomento.  
La votazione degli emendamenti precede quella del testo della proposta originale.



## **Art.24**

### **Fatto personale**

Costituisce "fatto personale" l'essere attaccato sulla propria condotta o il sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.

Il componente dell'assemblea degli iscritti che domanda la parola per fatto personale deve precisare in cosa esso si concretizzi ed il Presidente decide se il fatto sussista o meno.

Se il Componente insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente, decide l'assemblea, senza discussione, per alzata di mano.

La discussione per fatto personale avviene al termine della seduta.

Possono rispondere, a chi ha preso la parola per fatto personale, unicamente gli iscritti presenti in assemblea che lo hanno provocato.

Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di dieci minuti.

## **Art.25**

### **Chiusura della discussione - Dichiarazioni di voto**

Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i presenti che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica sua o del relatore e le contro repliche, dichiara chiusa la discussione. Per gli argomenti posti in votazione, la parola può essere concessa per dichiarazioni di voto.

L'assemblea degli iscritti, su proposta del Presidente o di cinque componenti, può dichiarare a maggioranza, la chiusura della discussione, quando, pur essendovi altre richieste di intervento, ritenga che esse abbiano carattere manifestamente pretestuoso.

Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa per le dichiarazioni di voto, per la durata non superiore, per ognuno, a cinque minuti.

Gli iscritti al Collegio IPASVI di Como presenti in assemblea, prima che si effettui la votazione, possono dichiarare la loro motivazione al voto.

La motivazione è obbligatoria quando i Componenti siano tenuti, per legge ad astenersi.

## **CAPO VI**

### **CONCLUSIONI DELLE SEDUTE**

## **Art.26**

### **Ora di chiusura delle sedute**

L'assemblea può decidere, periodicamente o all'inizio o nel corso di una seduta, l'ora entro la quale concludere la o le adunanze.

## **Art.27**

### **Rinvio della seduta ad altro giorno**

Quando all'ora prevista per la chiusura della discussione non sia stata ultimata la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente sospende la seduta, ed avverte, che la stessa proseguirà nel giorno eventualmente già stabilito nell'avviso di convocazione, all'ora fissata.

Nel caso che nell'avviso non sia stata prevista la possibilità di prosecuzione in altro giorno già fissato l'assemblea può rinviare la seduta ad altro giorno ad ora da stabilirsi seduta stante.

La successiva seduta è comunque di prima convocazione.

## **CAPO VII**

### **INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI**

## **Art.28**

### **Diritto di presentazione**

Ricevuto l'avviso di convocazione, ciascun iscritto al Collegio IPASVI di Como può richiedere l'aggiunta di uno o più argomenti all'ordine del giorno predisposto.

La richiesta va indirizzata al Presidente del Collegio di Como a mezzo lettera raccomandata da spedirsi non oltre dieci giorni dalla data in cui risulta spedito l'avviso di convocazione dell'adunanza.



Nello stesso termine e con il medesimo mezzo il proponente deve dare avviso dell'intervenuta richiesta a tutti i componenti dell'assemblea degli iscritti del Collegio IPASVI di Como.

I Componenti dell'assemblea degli iscritti possono altresì presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che riguardano direttamente l'attività del Collegio IPASVI di Como e che interessano in senso generale, o su temi particolari, la vita della professione.

Le interrogazioni, interpellanze e mozioni debbono essere formulate per scritto e firmate dal proponente. Quando riguardino argomenti identici, connessi od analoghi, possono essere svolte contemporaneamente. Nessun Componente dell'assemblea degli iscritti può presentare più di due interrogazioni o interpellanze, ordini del giorno o mozioni, per una stessa seduta.

#### **Art.29**

##### **Contenuto della interrogazione**

L'interrogazione consiste nella richiesta rivolta al Presidente od al Consiglio Direttivo del Collegio IPASVI di Como per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato.

L'interrogazione deve essere sempre formulata in modo chiaro, conciso ed in termini corretti. Essa deve pervenire in forma scritta al Presidente, che la inserirà nell'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva alla presentazione.

L'interrogazione, ove abbia carattere urgente, può essere effettuata, anche oralmente, durante la seduta, subito dopo la trattazione delle eventuali interrogazioni iscritte all'ordine del giorno.

#### **Art.30**

##### **Contenuto della interpellanza**

L'interpellanza consiste nella domanda scritta fatta al Presidente od al Consiglio Direttivo del Collegio IPASVI di Como per conoscere i motivi, i criteri e gli intendimenti in base ai quali sono stati adottati taluni provvedimenti o trattati determinati affari.

Essa può inoltre richiedere al Presidente od al Consiglio Direttivo del Collegio IPASVI di Como che precisino all'assemblea gli intendimenti con i quali essi si prefiggono di operare in merito ad un determinato fatto o problema.

Per la presentazione delle interpellanze si osservano le modalità ed i termini previsti nel precedente articolo per le interrogazioni.

#### **Art.31**

##### **Le mozioni**

La mozione consiste in una proposta concreta inerente la materia di competenza dell'assemblea degli iscritti. Può contenere la richiesta di un dibattito politico-professionale su argomenti connessi ai compiti del Collegio IPASVI di Como, al fine di pervenire a decisioni su di essi.

La mozione deve essere presentata per iscritto e deve essere avanzata almeno da cinque Componenti dell'assemblea.

Essa è inserita all'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva alla presentazione.

Le mozioni conclusive vertono esclusivamente sugli argomenti in discussione nella seduta dell'assemblea.

Le mozioni comportano l'adozione di un voto, a conclusione del dibattito.

#### **Art.32**

##### **Le mozioni d'ordine**

La mozione d'ordine è il richiamo verbale inteso ad ottenere che nel modo di presentare, discutere ed approvare, votando, una deliberazione, siano osservate le leggi ed il presente regolamento. Il Presidente decide se il richiamo sia giustificato; se la mozione è accolta la discussione che precede la votazione è limitata a due interventi: uno a favore ed uno contro.





**CAPO VIII**  
**LE VOTAZIONI**

**Art.33**

**Forme di votazione**

Le votazioni si effettuano per i casi previsti dalla legge, nelle seguenti forme:

- Palese;
- Appello nominale;
- Segreta.

Le corrette procedure di espletamento delle votazioni sono assicurate dalle funzioni del Presidente e del Segretario del Collegio IPASVI di Como.

**Art.34**

**Divieto di interventi durante le votazioni**

Quando è iniziata la votazione, non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati.

Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni del regolamento, relativi alle modalità delle votazioni in corso.

**Art.35**

**Esito delle votazioni**

Ogni proposta, posta in votazione, s'intende approvata quando abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti, ossia un numero di voti pari ad almeno la metà più uno dei votanti.

I Componenti dell'assemblea degli iscritti al Collegio IPASVI di Como che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

In caso di parità di voti la proposta si intende non approvata. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge, una deliberazione non approvata o respinta non può, nella stessa seduta, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta all'assemblea solo in una adunanza successiva.

Dopo l'annuncio dei voti riportati a favore e contro dal provvedimento in trattazione il Presidente conclude il suo intervento con la formula: " l'assemblea degli iscritti al Collegio IPASVI di Como ha approvato " oppure "l'assemblea degli iscritti al Collegio IPASVI di Como non ha approvato ".

Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti con l'indicazione nominativa degli stessi.

**Art.36**

**Norme conclusive**

Il regolamento dell'Assemblea degli Iscritti è parte integrante, allegato n.1 del Regolamento Interno del Collegio IPASVI di Como, come previsto dal art. 35 DPR 05 aprile 1950 n. 221.

Il Consiglio Direttivo e gli iscritti del Collegio IPASVI di Como presenti in assemblea sono tenuti a rispettarlo.

